



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 77 del 22/06/2006

Bollettino regionale

RICORSO 7 giugno 2006, N. 67

Legge regionale 3 aprile 2006, n. 7 "Iniziativa di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune ed organizzata: strumenti antiusura ed antiracket".

Per il Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n° 12.

CONTRO

La Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, con sede in Bari

per la declaratoria di incostituzionalità
e conseguente annullamento

della legge della Regione Puglia n° 7 del 3 aprile 2006 (pubblicata nel B.U.R. n° 44 del 6 aprile 2006) recante "Iniziativa di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune ed organizzata: strumenti antiusura ed antiracket", con specifico riguardo all'art. 11, comma 1° della predetta legge, per contrasto con l'art. 117, 2° comma, lett. g) della Costituzione,

e ciò a seguito ed in forza

della determinazione del Consiglio dei Ministri di impugnativa della predetta legge regionale assunta nella seduta del 1° giugno 2006.

* * *

1. Nel B.U.R. della Regione Puglia n° 44 del 6 aprile 2006 è stata pubblicata la L.R. n° 7 del 3 aprile 2006 recante "Iniziativa di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune ed organizzata: strumenti antiusura ed antiracket". Tale legge prevede e disciplina forme di intervento regionale in funzione preventiva e di solidarietà nella lotta alla criminalità, con particolare riferimento alla criminalità organizzata ed a quella collegata ai fenomeni dell'estorsione e dell'usura, allo scopo, assunto dalla Regione, di realizzare lo sviluppo sociale ed economico del territorio pugliese.

Fra gli strumenti operativi previsti dalla predetta legge, in particolare, l'art. 11 istituisce la Consulta regionale delle organizzazioni antiracket ed antiusura, denominata "Consulta delle associazioni", e stabilisce, al 1° comma, che essa sia composta, fra gli altri, "dal coordinatore delle Prefetture".

2. La disposizione contenuta del ridetto art. 11, comma 1°, nella parte in cui, per l'appunto, stabilisce che la "Consulta regionale delle organizzazioni antiracket e antiusura" è composta, fra gli altri, dal "coordinatore delle Prefetture", invade la potestà legislativa esclusiva dello Stato prevista dall' art. 117, 2° comma, lett. g) in tema di ordinamento e di organizzazione amministrativa dello Stato, in virtù della quale compete in via esclusiva allo Stato la previsione e la disciplina degli organi in cui è articolata l'amministrazione statale, della composizione, delle funzioni e delle modalità di funzionamento degli organi medesimi.

Lo "straripamento" dell'art. 11, 1° comma della legge regionale in esame, nella parte censurata, si coglie, invero, sotto un duplice profilo:

- a) poiché prevede nell'ambito ordinamentale delle Prefetture la figura del "coordinatore" che non esiste;
- b) poiché, rivolgendosi in maniera cogente allo Stato, prevede la figura del "coordinatore delle Prefetture" come componente necessario dell'organismo regionale citato, imponendogli di parteciparvi obbligatoriamente; attribuisce, cioè, direttamente, funzioni ad un organo dello Stato. Invero, il tenore, tassativo e stringente, della norma esclude che la partecipazione alla Consulta antiracket rimanga affidata alla libera volontà del soggetto chiamato a farne parte.

Codesta Ecc.ma Corte ha già avuto modo di affermare - in occasione dell' esame di un'analogha questione di legittimità costituzionale riguardante una norma legislativa della Regione Marche, che prevedeva la partecipazione al Comitato regionale di indirizzo per le politiche integrate di sicurezza, quali componenti, di titolari di organo dello Stato -, che "le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti ed attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalla regioni, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa: esse debbono trovare il loro fondamento e il loro presupposto in leggi statali che le prevedono o le consentano, o in accordi fra gli enti interessati" (si fa riferimento alla sentenza di codesta Corte n° 134/2004, il cui principio è stato ribadito nella successiva sentenza n° 30/2006).

In tale quadro, atteso che l'impugnata norma regionale non ha referenti in alcuna norma statale, né titolo legittimante in specifiche intese intercorse con lo Stato, sembra che debba ritenersi inficiata da incostituzionalità.

Per le considerazioni che precedono, il Presidente del Consiglio dei Ministri, come in epigrafe rappresentato e difeso,

CHIEDE

Che P Ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale, e quindi annullare, l'art. 11, 1° comma, della legge della Regione Puglia n° 7 del 3 aprile 2006.

Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso: estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri;

copia della legge regionale impugnata.

Roma, lì 1 giugno 2006

Adele Quattrone
Avvocato dello Stato

Consiglio Regionale
